



REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE

Approvato in CDA con verbale n.379 del 15/05/2025.



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Trasimeno Servizi Ambientali TSA S.p.a., di seguito denominata Società, è una società a capitale misto pubblico–privato la quale opera nel campo dei servizi pubblici di gestione della nettezza urbana e complementari.

Per tali caratteristiche essa opera in qualità di “Impresa pubblica” in qualità di concessionaria di un servizio pubblico.

2. Con riferimento ai contratti per l’acquisizione di forniture e servizi strumentali all’espletamento del servizio integrato di igiene urbana nei Comuni del Trasimeno e Corciano, essendo TSA, tramite il Consorzio GEST, aggiudicataria della concessione del servizio tramite gara ad evidenza pubblica in conformità ai principi UE la stessa non è tenuta all’applicazione del D.lgs 36/2023 e del presente regolamento secondo i principi stabiliti dall’art. 186, comma 2, D.lgs 36/2023.

3. Con riferimento ai contratti per l’esecuzione di lavori per la realizzazione di impianti destinati a divenire di proprietà dell’amministrazione concedente TSA alla stregua di quanto disposto dall’art. 202, comma 5, D.lgs. 152/2006 applica le norme del D.lgs 36/2023, così come integrato e modificato dal D.lgs 209/2024, e del presente regolamento.

4. Quanto ai contratti per l’esecuzione di lavori su impianti o altre dotazioni patrimoniali di proprietà dell’amministrazione concedente e concessi in gestione, TSA alla stregua di quanto disposto dall’art. 22 D.lgs. 201/2022 applica le norme del D.lgs 36/2023, così come integrato e modificato dal D.lgs 209/2024, e del presente regolamento.



5. Con riferimento all'aggiudicazione e/o affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture non strumentali al servizio integrato di igiene urbana TSA applica le norme del D.lgs 36/2023, così come integrato e modificato dal D.lgs 209/2024, e del presente regolamento.

6. Nei casi previsti dal precedente comma 2) in cui non si applica il Codice dei contratti pubblici è sempre facoltà del Consiglio di Amministrazione di TSA individuare specifici contratti ai quali applicare, quale autovincolo volontariamente assunto, le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Fonti di disciplina e struttura organizzativa

1. La Struttura preposta alla gestione degli acquisti è competente in materia di procedure di selezione del fornitore e di redazione dei conseguenti contratti/ordini.
2. Restano riservate alle Unità competenti per materia con sottoscrizione/stipula/affidamento a cura del Consigliere Delegato o con sottoscrizione/stipula/affidamento da parte di un suo Procuratore nei limiti delle deleghe di spesa assegnate:
 - a) gli affidamenti degli incarichi fiduciari di cui al presente Regolamento;
 - b) gli affidamenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale conferiti da TSA in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e di consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, fermo il rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici
 - c) la stipula di contratti esclusi dall'applicazione del codice degli appalti, quali: sponsorizzazioni, contratti conto terzi, concessioni, affitti, contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale;
 - d) la stipula di protocolli d'intesa, accordi di programma e contratti infragruppo.
3. Per le suddette attività, la struttura preposta alla gestione degli appalti provvederà alla mera registrazione dell'ordine/contratto nel sistema aziendale.



Art. 3 - Principi generali del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l'attività contrattuale della Società secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza e qualità dei servizi, nel rispetto dei principi di accesso al mercato previsti nell'articolo 3) del D.lgs 36/2023.

2. L'attività negoziale di TSA in particolare persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Realizzazione della massima economicità ed efficienza.
 - b) Osservanza della obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti.
 - c) Garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento.

Art. 4 - Qualificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:
 - a) i requisiti generali ex artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) gli ulteriori requisiti, inerenti l'idoneità professionale, tecnica ed economico finanziaria necessaria per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell'appalto, inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici;
 - c) dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute dal Codice Etico adottato da TSA.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE NELLE IPOTESI EX ART. 1, COMMI 3),4), 5) e 6) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 5 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici partecipanti ad una procedura di affidamento di appalto di lavori, servizi, forniture nei settori ordinari, saranno in caso di:
 - a) procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando, quelli che abbiano presentato offerta o abbiano fatto domanda di partecipazione in risposta al bando pubblico;



- b) procedure negoziate esperite tra i soggetti iscritti nell'Albo dei fornitori aperto gestito dalla piattaforma di negoziazione N4M CSAMED SRL ovvero attingendo all'Albo della Regione Umbria ovvero selezionati a seguito di indagini di mercato;
- c) affidamento diretto, l'operatore individuato come destinatario di affidamento diretto.

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie previste dalla normativa per i settori ordinari TSA per l'individuazione e la selezione degli operatori economici applicherà le norme previste dal Libro II del Codice degli Appalti (ad esclusione della Parte I);

3. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari TSA si attiene alla disciplina del Libro II – Parte I del D. Lgs. 36/2023 (artt. da 48 a 55) e precisamente:

- a) Art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 36/2023: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.
- b) Art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; in tale caso TSA pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione;
- c) Art. 50 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di



scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice; in tale caso TSA pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione;

d) Art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria; in tale caso TSA pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione.

Art. 6 Principio di rotazione per fasce

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 D.lgs 36/2023, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 40.000	> € 15.000 e < € 40.000
C	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
D	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Art. 7 Verifica dei requisiti

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del presente regolamento, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione eseguito secondo i criteri predeterminati ogni anno.

Per affidamenti e/o aggiudicazioni superiori a 40.000 euro TSA verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Art. 8 Deroga al principio di rotazione

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro TSA può derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) riscontrata effettiva assenza di alternative con particolare riferimento a servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro vi è il rischio di recare grave pregiudizio all'Azienda per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative e/o conoscitive;
- c) circostanze di urgenza non imputabili alla stazione appaltante e circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d) particolare struttura del mercato;
- e) in ogni caso accertata la qualità della prestazione resa.



In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DELL'APPALTO NELLE IPOTESI EX ART. 1, COMMI 3),4), 5) E 6) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 9 - Scelta Procedura e figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Il Consigliere Delegato, in virtù dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, nomina uno o più Responsabili Unici del Progetto, anche distinguendo per le singole fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione. Nel caso di distinzioni per fasi tali soggetti, nell'ambito del presente Regolamento, sono identificati con le seguenti denominazioni: Responsabile Unico del Progetto, Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento e Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione. È Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione lo stesso Responsabile del Progetto, fatta salva una sua diversa specifica individuazione.

2. Il Responsabile Unico del Progetto determina la procedura competitiva da seguire in conformità al presente Regolamento e alle normative vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento svolge i propri compiti dall'avvio della procedura competitiva e fino alla redazione dell'ordine/contratto.

3. In caso di affidamento diretto o di incarico fiduciario di importo inferiore a 15.000 euro, ove non ci sia nomina, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è assunto dal responsabile dell'Ufficio Forniture e Appalti, il quale assegna le responsabilità di ogni fase alle risorse umane destinate all'Ufficio Forniture ed Appalti.

4. Il Responsabile Unico del Progetto non deve trovarsi in posizione di incompatibilità o in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, qualora nell'esecuzione di tale compito sopraggiunga una delle suddette circostanze, anche solo potenziale, deve darne



tempestiva comunicazione a TSA. e astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società.

5. Con la cessazione dal servizio e/o con la revoca della responsabilità dell'unità aziendale viene meno la nomina a Responsabile Unico del Progetto. In tali casi l'incarico si intende riacquisito dal Consigliere Delegato il quale può procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del Progetto.

Art. 10 Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni

1. Nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è prevista l'istituzione di un seggio di gara anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo i criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 93 D.lgs. 36/2023.

2. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o da funzionari di altre amministrazioni o da professionisti esterni, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La



commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

TITOLO IV – FORME PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO NELLE IPOTESI EX ART. 1, COMMI 3),4), 5) e 6) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 11- Incarichi professionali

1. Gli affidamenti di prestazioni professionali sotto soglia comunitaria finalizzati alla resa di consulenze aziendali, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando è già stato verificato dal richiedente che non è disponibile all'interno dell'organizzazione una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora, per particolari situazioni, si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o supporto per particolari conoscenze ed esperienze in materia o rilevanza/novità della questione. Tali incarichi si considerano di natura fiduciaria stipulati sotto forma di prestazione d'opera secondo quanto disposto dal successivo art. 13).

2. In merito agli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale conferiti da TSA in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e di consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, quando è già stato verificato che non è disponibile all'interno dell'organizzazione una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico ovvero l'indisponibilità è dovuta alla concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi e/o carichi di lavoro esistenti, saranno affidati ad avvocati esterni scelti su base fiduciaria dal Consigliere Delegato previa valutazione curriculare in relazione alla specifica materia.

Si potrà derogare ai criteri fissati dal presente comma 2 nel caso in cui dovessero essere trattate questioni di rilevante importanza per la Società ovvero di una complessità tale da richiedere un'elevata competenza e uno specifico profilo professionale. In tal caso potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori e il conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con



riferimento alle ragioni dell'affidamento. Tale deroga, in ogni caso, non pregiudica il rispetto dei principi generali richiamati dall'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 12 – Incarichi fiduciari

1. Il presente articolo si applica agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretizzino in attività non predeterminabili e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista.

2. TSA, ricorre agli incarichi fiduciari, se necessario per sopperire a deficit di competenza interni all'Azienda, ovvero per indisponibilità dovuta a concomitanti carichi di lavoro, per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda) e/o per garantirne la necessaria terzietà.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo saranno affidati direttamente dal Consigliere Delegato, o da suo Procuratore, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del curriculum del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13 - Affidamenti riservati ai soggetti di cui all'art. 61 del D. Lgs. 36/2023 e a Coop. sociali di tipo B)

TSA in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché con gli indirizzi espressi dall'ANAC - è sensibile all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate; tale sensibilità può essere esercitata riservando la partecipazione a parte delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi, a Cooperative Sociali di tipo B (di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 381/1991) e loro consorzi e a Imprese Sociali di cui al D. Lgs n. 112/2017, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o la riserva



dell'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici (e dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni) sia composto da soggetti rientranti nelle sopracitate categorie.

I beneficiari all'inserimento lavorativo sono i soggetti individuati dall'art. 61 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare i soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

In caso di affidamento di prestazioni di forniture e servizi aventi valore superiore alla soglia comunitaria, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'individuazione dell'affidatario avverrà a seguito di procedura aperta nel cui ambito sia previsto, tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate.

In caso di affidamento di prestazioni di forniture e servizi avente valore inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento potrà avvenire tramite convenzione con Cooperative Sociali di tipo B) ai sensi della Legge n. 381/1991, mediante affidamento diretto o a seguito di esperimento di procedura comparativa.

I Responsabili delle strutture aziendali potranno individuare, nell'ambito delle attività di competenza da affidare a terzi, quelle prestazioni che per la loro natura e peculiarità possono essere destinate all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate.

Art. 14 Affidamenti a società consortili di TSA

E' ammesso l'affidamento diretto da parte di TSA di lavori, servizi e forniture a società consortili di cui TSA fa parte e costituite allo scopo di realizzare economie di scala.



TITOLO V – IL CONTRATTO D’APPALTO NELLE IPOTESI EX ART. 1, COMMI 3),4), 5) e 6) DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 15 - Contratto

Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nei capitolati generali/schema di contratto o nei capitolati speciali della specifica procedura di affidamento.

Art. 16 - Capitolati generali societari di Appalto - Capitolato d’oneri - Capitolato Speciale d’Appalto

1. La predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto, Capitolati Tecnici o Capitolati d’oneri, deve rispettare le linee guida presenti negli elaborati eventualmente predisposti e approvati dalla Società (Capitolati Generali societari di Appalto) o specificamente indicate dalla Struttura preposta alla gestione degli appalti.
2. I singoli capitolati speciali di appalto, tecnici o d’oneri, per la stipulazione di uno specifico contratto, sono predisposti dall’Unità richiedente, precostituendone il contenuto contrattuale specifico e le condizioni tecniche, economiche ed organizzative specifiche necessarie alla scelta del contraente, nonché le eventuali sanzioni previste in caso gravi inadempimenti contrattuali.
3. Nei singoli capitolati di appalto per la stipulazione di uno specifico contratto, devono essere regolamentati gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, meglio definiti nel PSC o DUVRI e i criteri ambientali minimi, di cui all’art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023, ove applicabili, nonché sono previsti dei meccanismi e strumenti premiali di cui all’All. II 3 del D.lgs 36/2023 per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate .
4. Gli stessi sono approvati dal Responsabile dell’Unità richiedente prima della procedura di gara o della stipulazione del contratto; ai medesimi fanno capo le responsabilità da essi derivanti.



5. Gli elaborati di gara sono altresì integrati con i Capitolati Generali societari d'Appalto depositati presso la Struttura preposta alla gestione degli appalti che redige tutti i contratti/ordini.

Art. 17 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo salvo che per particolari circostanze previste dagli atti di gara. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.

2. Sono ammesse su richiesta motivata dell'Unità competente le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

3. I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

4. I contratti ad esecuzione continuata per spese ordinarie non possono avere durata eccedente i nove anni.

Art. 18 - Cauzioni provvisoria e definitiva

1. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 D.lgs. 36/2023 è di norma dovuta una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta pari al 2% del valore dell'appalto ed una cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto/ordine;

2. Le cauzioni, provvisoria e definitiva, sono costituite rispettivamente ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.lgs. 36/2023 secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 193 del 16/09/2022 e potranno essere ridotte percentualmente nelle modalità previste dai suddetti articoli.

3. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato dalla Struttura preposta alla gestione degli appalti previa nulla osta rilasciato in forma scritta dal Responsabile del



Procedimento in fase di esecuzione del Contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

4. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvede ad informare la Struttura preposta alla gestione degli appalti affinché attivi la procedura di escussione della cauzione definitiva segnalando all'unità Legale e/o amministrativa l'eventuale necessità di azioni ulteriori di risarcimento del danno.

5. Per importi non superiori alla soglia di cui all'art. 50 D.lgs. 36/2023 sarà richiesta la cauzione definitiva solo dove espressamente richiesto dal Responsabile dell'Unità richiedente.

Art. 19 - Assicurazioni

1. Nel caso in cui la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati speciali d'appalto, i Capitolati Tecnici o d'Oneri dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo Polizze CAR) che garantiscano la Società verso Terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento il Responsabile dell'Unità richiedente dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione dell'appalto. Tali coperture assicurative sono allegate al fascicolo del contratto di appalto.

2. Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

3. Per gli appalti di servizi e forniture le polizze potranno essere stipulate "ad hoc" per ogni affidamento oppure potranno essere accettate polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico



riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce, previa verifica con l'Unità competente.

Art. 20 - Penali

1. Nei Capitolati speciali o Tecnici sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore disciplinandone altresì espressamente la modalità di quantificazione e applicazione.

2. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione, per mancato rispetto delle norme di sicurezza, riscontrate in sede di audit. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata dal Responsabile dell'Unità richiedente in sede di presentazione del Capitolato o relazione tecnica.

3. Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell'importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale a favore della Società specifica clausola risolutiva espressa, fatta salva la facoltà di richiedere l'ulteriore risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri sostenuti, che dovessero derivare in dipendenza dell'inadempimento stesso. Il Responsabile Unico del Progetto o il Responsabile per la fase di esecuzione segnalerà le dette casistiche all'unità legale.

Art. 21 - Forma e contenuto del contratto in funzione dell'importo

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire tramite scrittura privata mediante la sottoscrizione di contratto tipo, capitolato speciale di appalto o d'oneri, se presente, nonché di tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell'offerta (ad esempio elenco prezzi, listini, schede tecniche).

2. In caso di contratti a seguito di procedura negoziata sotto soglia ovvero per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza,



preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti requisiti: i dati completi del fornitore, l'oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali.

3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con TSA non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di TSA.

5. Per le procedure sotto soglia, il contratto potrà prevedere espressamente il divieto di applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo.

Art. 22 - Definizione delle controversie

1. Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie di competenza del giudice ordinario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia ove ha sede Legale TSA.